

# **REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 DEL 19.02.2015**

# INDICE

## **Titolo I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Casi di esclusione delle riprese

Art. 3 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa

Art. 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili e giudiziari

Art. 5 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

## **Titolo II - Riprese effettuate direttamente dall'Ente**

Art. 6 - Attività di comunicazione istituzionale sui lavori consiliari

Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

## **Titolo III - Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca da parte di testate giornalistiche

Art. 9 - Modalità e soggetti autorizzati alle riprese

Art. 10 - Interviste

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

Art. 11 - Norma di rinvio

Art. 12 - Entrata in vigore

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il Comune di Castelfidardo, perseguendo finalità di trasparenza, di pubblicità e di pluralismo informativo, in attuazione dello Statuto comunale e del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, attribuisce alla diffusione audio e/o video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Il presente Regolamento, in ottemperanza all'articolo 46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – *Riprese audio video e trasmissione televisiva e/o via web delle sedute consiliari* - disciplina l'attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari, ammessa solo nelle seguenti forme:

*a. riprese effettuate direttamente dall'Ente nell'esercizio del dovere di trasparenza e di informazione delle attività istituzionali;*

*b. riprese effettuate da soggetti, precedentemente autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale, nell'esercizio del diritto di cronaca.*

3. L'attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari deve essere attuata con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.

4. Le norme del presente regolamento recepiscono e integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto comunale e dai relativi regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 2 – Casi di esclusione delle riprese**

In conformità a quanto previsto dall'art. 46 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale le riprese sono tassativamente vietate:

- a) qualora vengano trattate questioni o argomenti per i quali è stato deliberato di procedere in adunanza segreta;
- b) nei casi in cui, per gravi motivi, il Consiglio comunale deliberi a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, il divieto di procedere con le riprese audio video;
- c) in ogni altro caso previsto espressamente dalla legge.

### **Art. 3 - Informazione sull'attività e sugli strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'attività di riprese audio-video e la successiva trasmissione e riproduzione.

2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico, all'Amministrazione è fatto obbligo affiggere specifici avvisi, cartelli e contrassegni informativi all'ingresso della sala consiliare.

### **Art. 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili e giudiziari**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale può richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniquale volta le discussioni consiliari hanno per specifico oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

3. Nel caso indicato al precedente comma 2, è comunque sempre necessaria un'apposita preventiva decisione consiliare, ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lett. a) o b), che sancisca il divieto di ripresa e di diffusione.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, nei casi previsti dal presente regolamento e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino evidente pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

4. I consiglieri, durante le sedute del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che, durante i loro interventi, la propria voce venga registrata ovvero non possono sottrarre la propria immagine alle riprese.

5. Non possono essere oggetto di ripresa e di trasmissione le pause e le interruzioni consiliari espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio comunale.

#### **Art. 5 - Limiti di trasmissione e commercializzazione**

1. La diffusione delle riprese, laddove sia parziale, che non può essere inferiore alla integrale trattazione di uno specifico punto di discussione, e deve essere sempre rispettosa del principio di completezza informativa, di obiettività e di trasparenza.

2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Il Presidente del Consiglio, qualora se ne verifichino le condizioni, segnalerà nelle sedi competenti le violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

#### ***Titolo II – Riprese effettuate direttamente dall'Ente***

#### **Art. 6 - Attività di comunicazione istituzionale sui lavori consiliari**

1. Il Comune di Castelfidardo provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e previo reperimento delle risorse necessaria da allocare nel corrispondente bilancio di previsione, a garantire la ripresa audio-video e la contemporanea trasmissione sul sito internet istituzionale delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

2. Dell'attività di ripresa e di trasmissione verrà data adeguata informazione anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese, da posizione fissa, avranno ad oggetto gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale nell'ambito dei lavori della seduta.

3. Salvo quanto previsto al precedente art. 4, deve essere sempre garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale.

4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle deliberazioni e/o relativi verbali delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

5. Scaduti i termini di pubblicazione previsti dal successivo articolo 6 comma 6, il Presidente del Consiglio può comunque concedere l'accesso alle riprese conservate in archivio, per esclusive ragioni di studio e di ricerca, su motivata richiesta.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa *privacy***

1. Le telecamere preposte e/o utilizzate per la ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale:

*a) da riprendere solo i consiglieri comunali partecipanti;*

*b) da evitare che il pubblico venga inquadrato;*

*c) da limitare la ripresa all'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio comunale.*

2. Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Castelfidardo è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio comunale, mentre il Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Servizio CED.

4. Sono, altresì individuati, del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti incaricati dal Responsabile del Servizio CED .

5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di sei mesi a far data da ciascuna seduta consiliare.

7. Al termine del periodo previsto dal precedente comma le riprese vengono conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.

### ***Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca***

#### **Art. 8 - Esercizio del diritto di cronaca da parte di testate giornalistiche**

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.

2. I giornalisti per poter effettuare le riprese, dovranno fornire alla Presidenza del Consiglio, nei termini indicati, le necessarie credenziali che attestino l'effettivo esercizio del diritto di cronaca: l'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti o la dichiarazione del Direttore responsabile della testata giornalistica che richiede l'accreditamento. Mediante tale dichiarazione il Direttore responsabile si assume direttamente la responsabilità dell'operato del soggetto incaricato, pur non essendo questi iscritto nell'apposito albo professionale, confermando che tale soggetto presta la propria attività giornalistica per la testata da lui diretta. Non saranno pertanto accreditati coloro che non rientrano in queste fattispecie.

3. Al giornalista non è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive.

4. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati – il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

#### **Art. 9 - Modalità e soggetti autorizzati alle riprese**

1. Le riprese, eseguite ai sensi dell'articolo precedente, dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico, opportunamente individuati, al di fuori dell'emiciclo consiliare, da soggetti preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. A tal fine tutti i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta di autorizzazione al Presidente del Consiglio comunale, almeno due giorni lavorativi prima della seduta, utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento.
3. Oltre ai giornalisti potranno presentare istanza di autorizzazione alla ripresa audio-video anche altri soggetti, ma questi ultimi solo in occasione di sedute consiliari solenni e/o celebrative (ad esempio nelle sedute per il conferimento delle civiche benemeritenze, in occasione di sedute per particolari e significativi anniversari e ricorrenze etc.).
3. Il Presidente comunicherà le proprie decisioni in merito e, qualora non autorizzi le riprese, dovrà motivare il proprio diniego.
3. Tutti i soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
  - a) *a non esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese;*
  - b) *a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;*
  - c) *a non utilizzare le immagini a scopo di lucro;*
  - d) *a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;*
  - e) *a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse;*
  - f) *a non veicolare le immagini associandole a messaggi pubblicitari di qualunque genere (ad esempio di tipo politico, commerciale, promozionale etc.);*
4. Durante le riprese non è consentito l'utilizzo di fari illuminanti o di strumenti rumorosi o fastidiosi o particolarmente ingombranti.

## **Art. 10 – Interviste**

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, o in uno spazio appositamente individuato, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

### **Art. 11 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, per la parte ad esso attinente, allo Statuto e al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
2. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti comunali e pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Castelfidardo, nella sezione "Amministrazione trasparente".